

**STATUTO**

**NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

Allegato "A"  
Rep.n.79008  
Racc.n.25298

**TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede**

**Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita la società unipersonale a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**SANITASERVICE - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO BARI S.R.L.**", in sigla "**SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.**".

**Articolo 2 - Oggetto**

1. La società ha per oggetto la prestazione delle attività e dei servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di assistenza e cura della persona e socio sanitarie svolte dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

2. Le prestazioni potranno riguardare specificatamente le seguenti attività e servizi:

- l'attività di ausilio a supporto dei servizi e delle prestazioni resi dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per il perseguimento delle finalità istituzionali;

- l'attività di pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione di qualsiasi genere dei locali destinati a degenza ovvero allo svolgimento di ogni altra attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

	- l'attività di manutenzione aree verdi, ripulitura muri da scritte e graffiti;	
	- l'attività di controllo accessi (portierato, reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, edifici ed attrezzature, etc.);	
	- i servizi generali di ausiliariato (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, facchinaggio, barellaggio, movimentazione interna e trasporto arredi e suppellettili, servizi di custodia, archiviazione e trasporto di documentazione di qualsiasi genere, etc.);	
	- l'attività di trasporto di pazienti nell'ambito del Servizio 118-Rete Emergenza-Urgenza;	
	- l'attività di trasporto di pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. n.9/1991 S.M.I.;	
	- l'attività di trasporto dei vaccini, sangue, plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;	
	- l'attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);	
	- l'attività di gestione dei Centri Unici di Prenotazione (CUP) aziendale;	
	- l'attività di manutenzione ordinaria edile in genere, di pitturazione e/o di intonacatura dei locali destinati a degenza ovvero allo svolgimento di ogni altra attività istitu-	

zionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale

Policlinico di Bari, inclusi i lavori di manutenzione ordina-

ria di porte, infissi (interni ed esterni), arredi e suppel-

lettili di qualsiasi genere;

- l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti collo-

cati nei locali destinati a degenza ovvero allo svolgimento

di ogni altra attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliero

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, quali impianti

elettrici, impianti di condizionamento e/o riscaldamento, im-

pianti idrico fognante dei servizi igienici, fatta eccezione

per i grandi impianti, per le attrezzature e le apparecchia-

ture medicali e informatiche e per gli impianti che necessi-

tano di certificazione di conformità alla normativa europea.

3. I rapporti tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consor-

ziale Policlinico di Bari e la Sanitaservice Policlinico di

Bari S.R.L., in relazione agli affidamenti per la prestazione

delle attività e dei servizi deliberati, sono regolati da ap-

posito Disciplinare di Servizio ai sensi di quanto disposto

dalla normativa vigente.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,

finanziarie, industriali, che saranno ritenute necessarie o

utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento del-

l'oggetto sociale, nell'ambito delle strategie aziendali sta-

bilite dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale

Policlinico di Bari e da questa preventivamente autorizzate.

	5. La società opera esclusivamente per l'Azienda Ospedaliero	
	Universitaria Consorziabile Policlinico di Bari e non può svol-	
	gere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti	
	di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipu-	
	lare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'ogget-	
	to sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati,	
	né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti	
	terzi.	
	6. La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le	
	sue attività potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi age-	
	volazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto e-	
	rogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario,	
	nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi	
	fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche	
	con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano	
	nei territori del mezzogiorno.	
	Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in	
	materia e con espressa esclusione dello svolgimento di atti-	
	vità professionali protette, di qualsiasi attività qualifica-	
	ta come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e	
	delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute.	
	<b>Articolo 3 - Durata</b>	
	1. La durata della società e' fissata sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	<b>Articolo 4 - Sede sociale</b>	

1. La società ha sede nel Comune di Bari.

#### **Articolo 5 - Domiciliazione**

1. Il domicilio del socio unico, l'indirizzo e-mail, il numero di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

#### **Articolo 6 - Trasferimento delle quote di partecipazione**

1. In deroga al disposto dell'art. 2469 c.c., la quota societaria rappresentativa dell'intero capitale sociale non può essere in nessun caso ceduta a soggetti terzi, sia pubblici, sia privati.

### **TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci**

#### **Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni**

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza della decisione del socio unico, ai sensi degli artt. 2481 e segg. c.c..

3. La decisione di aumentare il capitale sociale può essere attuata, nel rispetto di quanto stabilito al comma precedente e ai sensi dell'art.2329 c.c..

4. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis c.c..

#### **Articolo 8 - Finanziamenti dei soci alla società**

	1. La società potrà acquisire dal socio unico versamenti e	
	finanziamenti, nel rispetto delle normative vigenti con par-	
	ticolare riferimento a quelle che regolano la raccolta e la	
	sollecitazione del risparmio tra il pubblico.	
	2. Il rimborso dei finanziamenti al socio unico potrà avveni-	
	re solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui al-	
	l'art. 2467 c.c..	
	<b>Articolo 9 - Recesso del socio unico</b>	
	1. Il recesso del socio unico determina le situazioni di cui	
	all'art. 22 del presente Statuto.	
	<b>TITOLO III: Decisioni e assemblea del socio unico</b>	
	<b>Articolo 10 - Decisioni del socio unico</b>	
	1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla pro-	
	pria competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzio-	
	namento, nonchè sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o	
	il socio medesimo, che rappresenta l'intero capitale sociale,	
	sottopone alla approvazione.	
	<b>Articolo 11 - Controllo analogo</b>	
	1. Spetta all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale	
	Policlinico di Bari l'esercizio del controllo sull'attività	
	posta in essere dalla società in materia di:	
	a) Reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento	
	giuridico ed economico del personale dipendente, le tipologie	
	del rapporto di lavoro da instaurare e i servizi cui le sin-	
	gole unità dovranno essere adibite;	

	b) Acquisizione di beni e servizi;	
	c) Osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinan-	
	ti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la	
	redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali di con-	
	trollo di gestione.	
	2. In materia di personale il controllo è affidato all'Area	
	Gestione del Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	
	Conсорziale Policlinico di Bari, alla quale sono demandati i	
	seguenti compiti:	
	a) Verificare che le assunzioni del personale vengano esegui-	
	te nel rispetto del piano delle assunzioni deliberato dalla	
	Azienda;	
	b) Verificare che le modalità di reclutamento rispettino le	
	procedure deliberate dalla Azienda Ospedaliero Universitaria	
	Conсорziale Policlinico di Bari.	
	3. In materia di acquisizione di beni di consumo, di beni	
	strumentali e di servizi, il controllo è affidato all'Area	
	Gestione del Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero Universita-	
	ria Conсорziale	
	Policlinico di Bari, alla quale sono demandati i seguenti	
	compiti:	
	a) Verificare che le acquisizioni vengano effettuate nell'am-	
	bito delle previsioni contenute nel bilancio di previsione	
	della società e, in particolare, per le acquisizioni di beni	
	strumentali,	

nell'ambito del piano degli investimenti della società;

b) Verificare che le modalità seguite per le acquisizioni di beni e servizi siano conformi alle procedure deliberate dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico Di Bari, procedure alle quali la Sanitaservice Policlinico Bari si deve attenere anche ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

4. In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie in uno con l'U. O. Controllo di Gestione della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari.

**Articolo 12 - Controllo della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari**

1. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari ha poteri di indirizzo e controllo della società.

2. I poteri di indirizzo e controllo della società sono esercitati attraverso la fissazione dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di controllo sulle strategie aziendali.

3. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari esercita il controllo



sia mediante il preventivo esame ed assenso in ordine a tutti gli atti e negozi posti in essere dall'Amministratore unico della società, anche a rilevanza interna, sia attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio di cui al punto 3 dell'articolo 2 del presente Statuto e la verifica dell'andamento della gestione.

4. Il Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari può annullare tutti gli atti dell'Amministratore unico che risultino in contrasto con gli indirizzi, le strategie e le politiche aziendali preventivamente stabilite.

5. L'amministratore unico della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

6. L'Amministratore unico predispone e invia al Direttore generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, alle scadenze previamente concordate, il Piano annuale delle assunzioni, il Piano annuale delle attività e il conseguente Bilancio annuale di previsione per la approvazione nei modi di legge.

Il piano annuale delle assunzioni deve essere stilato in coerenza con il Business-Plan di cui al successivo punto 11 e deve contenere le indicazioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del

03/12/2013, pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013.

7. L'Amministratore unico predispone e invia trimestralmente al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari il Rendiconto sull'andamento della gestione.

8. L'Amministratore unico predispone entro il mese di luglio di ciascun anno, dettagliata relazione sugli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dei primi sei mesi di esercizio che viene sottoposta al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per l'approvazione.

9. Il Direttore Generale, ove non condivida la relazione di cui al punto 8 che precede o alcune sue parti, nel termine di 20 giorni invia osservazioni scritte all'Amministratore unico il quale, nei successivi dieci giorni, convoca l'assemblea del socio unico per ogni opportuna determinazione. In mancanza di osservazioni la relazione si ha per approvata.

10. L'amministratore unico, nei termini prescritti per la redazione del progetto di bilancio, predispone la relazione consuntiva sul conseguimento degli obiettivi prefissati nel piano annuale delle attività e sottopone la verifica degli investimenti effettuati al Direttore generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. La relazione costituisce parte integrante e specifica della relazione di cui all'art. 2428 c. c..

11. In sede di affidamento dei singoli servizi, l'Amministratore unico predispone e sottopone alla valutazione economico-finanziaria e all'approvazione del Direttore generale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari la stima analitica dei costi gestionali e il piano economico-finanziario (cd. Business-Plan) dell'affidamento. Il Business-Plan deve contenere gli elementi previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del 03/12/2013, pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013 e deve essere aggiornato con cadenza almeno triennale.

12. L'Amministratore Unico deve effettuare annualmente una valutazione di "customer satisfaction" dei servizi gestiti in house, esplicitando le azioni da intraprendere mettere in campo per risolvere le eventuali criticità riscontrate.

### **Articolo 13 - Assemblea dei soci**

1. Le decisioni del socio unico debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Puglia.

2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al socio unico al domicilio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione

	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro Imprese). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore unico e il Sindaco o Revisore unico se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se l'Amministratore Unico o il Sindaco o Revisore unico, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	4. All'assemblea del socio unico, ferme le competenze già devolute dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su:	
	- indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali tali da garantire il controllo assoluto del socio unico sull'attività societaria;	
	- indirizzo, coordinamento e controllo sulle modalità operative e gestionali, anche in materia di determinazione degli	

organici e del personale in generale, ivi comprese le modalità di reclutamento, il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente, come disciplinato dal CCNL AIOP(cd. "Sanità privata") applicabile, la organizzazione e gestione dei servizi, le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui all'oggetto sociale, l'acquisizione di beni e servizi;

- vigilanza, ispezioni e verifiche relative alla gestione della società, alla documentazione tutta afferente la società, ivi compresa quella contabile, e di tutti gli atti afferenti le competenze di indirizzo, coordinamento e controllo.

#### Articolo 14 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona indicata in precedenza dall'Amministratore unico con lettera sottoscritta ovvero nominata dal socio unico.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà es-

	sere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli	
	presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si	
	tiene la riunione.	
	5. Il Socio unico può farsi rappresentare nella assemblea ed	
	esercitare il proprio diritto di voto mediante delega scritta	

rilasciata ad altra persona, fisica o giuridica, anche non socio.

#### Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita e vota ai sensi dell'art. 2479bis c.c..

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o, se richiesto dalla legge, dal notaio.

### **TITOLO IV: Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controllo**

#### **Articolo 16 - Amministrazione**

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Socio unico attraverso procedure ad evidenza pubblica.

2. L'Amministratore unico potrà essere anche scelto fra i dipendenti del Socio unico o di altra Pubblica Amministrazione ovvero tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova o incorre nelle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

5. L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi, fatta salva la possibilità di rinnovo dell'incarico per un periodo di pari durata.

6. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 17 - Poteri dell'Amministratore Unico**

1. All'Organo amministrativo è affidata la gestione della società. A tal fine l'Amministratore Unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti norme di funzionamento riservano espressamente all'assemblea del socio unico.

2. L'amministratore dovrà adempiere a quanto indicato ai numeri 5., 6., 7., 8., 10., 11. e 12. dell'articolo 12 del presente Statuto.

#### **Articolo 18 - Rappresentanza, compensi e rimborsi**

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società ai sensi dell'articolo 2475-bis c.c., nonché l'uso della firma sociale.

2. All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni e un compenso annuo, onnicomprensivo, stabilito dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico



di Bari in applicazione delle disposizioni di cui all'art.5

comma 3 delle linee guida della Deliberazione della Giunta

Regionale n.2271 del 03/12/2013 pubblicata sul BURP n.173 del

30/12/2013 e che comunque non potrà superare il 70% del trat-

tamento economico annuo dello stesso Direttore Generale.

#### **Articolo 19 - Sindaco o revisore della società**

1. La nomina del Sindaco o Revisore unico è obbligatoria ve-

rificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c. c. con fun-

zioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile

degli atti adottati dalla società.

2. Il Sindaco o Revisore unico è nominato dall'Assemblea del

socio unico.

3. Al Sindaco o Revisore unico spetta un compenso annuo lordo

regolato dall'art.12 delle linee guida della Deliberazione

della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del

03/12/2013 pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013.

4. I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Sindaco o

Revisore unico sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 20 - Revisione legale dei conti**

1. Il Sindaco o il Revisore unico, qualora nominati, sono in-

caricati della revisione legale dei conti ai sensi e degli

articoli 2409-bis e seguenti c.c.

### **TITOLO V: Bilancio ed utili**

#### **Articolo 21 - Bilancio e destinazione degli utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di

ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Detto bilancio deve essere presentato al socio unico per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati eventualmente al socio unico salvo che il socio unico stesso decida speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure decida di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

5. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

## **TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione**

### **Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonchè per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.

2. Il socio unico determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, stabilendone i poteri.

3. Il recesso del socio unico è causa di scioglimento della società.

4. In caso di scioglimento e la liquidazione della Società, per quanto non contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

#### **TITOLO VII: Norme Finali**

##### **Articolo 23 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

##### **Articolo 24 - Obblighi e vincoli**

La società è tenuta a rispettare i vincoli normativi europei, nazionali e regionali con particolare riferimento alle norme, regolamenti e direttive regionali in materia di assunzione e di gestione del personale, di contenimento dei costi, di affidamento e gestione dei servizi e delle forniture, di bilancio e contabilità, di trasparenza degli atti e della gestione.

L'Amministratore unico della società è responsabile del rispetto dei vincoli di cui innanzi.

##### **Articolo 25 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi nazionali e comunitarie e dalle linee guida approvate dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n.2271 del 03/12/2013, pubblicata sul BURP n.173 del 30/12/2013.

Firmato:Giovanni Giannoccaro=Patrizia Speranza.Segue sigillo.